



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **53** DEL

08 MAR. 2021

OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura in noleggio di apparecchiature e servizi connessi a basso impatto ambientale per i Centri Stampa regionali. CIG: 818996199D. Presa d'atto della sentenza del TAR Veneto n. 236 del 18 febbraio 2021 di annullamento parziale del decreto n. 202 dell'11 agosto 2020 e annullamento del decreto n. 236 del 28 settembre 2020 e determinazioni conseguenti di esclusione dell'operatore economico Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., primo classificato, e proposta di aggiudicazione all'operatore economico secondo classificato, Canon Italia S.p.A., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. 00865220156 P. I.V.A. 11723840150.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, si prende atto della sentenza del TAR Veneto n. 236 del 18/02/2021 e si assumono le decisioni conseguenti di esclusione dell'operatore economico primo classificato, lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 202/2020 e l'aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e servizi connessi a basso impatto ambientale per i Centri Stampa regionali, CIG: 818996199D, a favore dell'operatore economico collocatosi al secondo posto in graduatoria, Canon Italia S.p.A., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. 00865220156 P. I.V.A. 11723840150.

IL DIRETTORE
DELLA
DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

PREMESSO CHE

- con proprio decreto n. 202 dell'11 agosto 2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in noleggio di apparecchiature e servizi connessi a basso impatto ambientale per i Centri Stampa della Regione del Veneto - Giunta regionale (CIG: 818996199D) a favore dell'operatore economico Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.;
- con nota acquisita al protocollo in data 16 settembre 2020 al n. 372439, Canon Italia S.p.A., collocatosi al secondo posto nella graduatoria finale della gara d'appalto, ha formulato istanza di annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di aggiudicazione, sostenendo che la società aggiudicataria ha proposto un modello di cucipiega che *".....non rispetta il requisito tecnico minimo richiesto dal capitolato speciale all'art. 4.4. punto b)"*;
- con note in data 18 settembre 2020, prot. 378703 e 378789 è stato comunicato a Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. e a Canon Italia S.p.A., l'avvio del procedimento di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione richiedendo agli stessi di fornire riscontro entro la data del 25 settembre 2020;
- con proprio decreto n. 236 del 28 settembre 2020, a conclusione del procedimento di autotutela, si confermava il contenuto del decreto n. 202 dell'11 agosto 2020 prendendo atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e disponendo altresì di *"rinviare alla scadenza dei termini di impugnazione giudiziaria la stipula del contratto con Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A."*;

CONSTATATO CHE avverso i suddetti provvedimenti di aggiudicazione, l'operatore economico Canon Italia S.p.A., ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, chiedendo l'annullamento degli stessi per violazione, tra l'altro, del requisito tecnico previsto all'art. 18 del Disciplinare di gara che espressamente prevedeva: *"l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura."*;

PRESO ATTO che, in conseguenza del sopra citato ricorso, il contratto con la società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. non è stato stipulato in attesa della decisione del Tribunale Amministrativo, ex art. 32 comma 11 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la sentenza n. 236/2021, con la quale il TAR Veneto, Sezione 1[^], definitivamente pronunciando sul ricorso, ha ritenuto che il “*giudizio di equivalenza*” non doveva essere espresso dalla Stazione Appaltante con il proprio decreto n. 236 del 28 settembre 2020, in quanto spettava alla “..... *Commissione valutare sulla base della documentazione prodotta in gara da Konica Minolta, se in concreto il cucipiega offerto è in grado di utilizzare il formato minimo della carta, richiesto dal capitolato come requisito minimo....*” e che inoltre lo stesso è da ritenersi improprio anche in considerazione del fatto che “*la valutazione di equivalenza è stata compiuta esclusivamente dopo la gara, (.....) sulla base di mere affermazioni, invero non precise ed univoche, dell’aggiudicatario*”;

RILEVATO, a tale ultimo proposito (fase di introduzione del tema dell’equivalenza), che la giurisprudenza afferma specificamente che tale connotato, che pur permea la disciplina delle gare (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 08/06/2020, n. 1145), non solo va valutato dalla Commissione di gara prima della proposta di aggiudicazione ma, a monte, va fatto valere dall’interessato non semplicemente in qualsiasi fase della gara ma già nell’offerta, anche a fini di trasparenza, non potendo essere demandato alla Commissione d’ufficio o al giudizio impugnatorio (v. T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 27/04/2020, n. 141 che afferma che “*L’operatore economico che intenda avvalersi della cd. « clausola di equivalenza » ai sensi dell’art. 68, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha l’onere di dimostrare già nella propria offerta la corrispondenza di quanto proposto alle specifiche tecniche predisposte dalla p.a., non potendo pretendere che tale accertamento sia compiuto d’ufficio dalla Commissione giudicatrice o, addirittura, che sia demandato alla sede giudiziaria una volta impugnata l’esclusione dalla gara*”);

RILEVATO che l’aggiudicatario non ha formulato preventiva e trasparente istanza di valutazione dell’equivalenza del prodotto nei documenti di offerta e che non possa essere riammesso ad interloquire sul tema suddetto nella presente fase, con coinvolgimento della Commissione e riapertura della procedura di gara e riedizione anche dell’istruttoria valutativa, essendo anche addirittura già consumato il giudizio impugnatorio;

RITENUTO, anche a rimeditazione dei giudizi espressi nell’ambito dell’interlocuzione avviata dal secondo classificato ai fini dell’esercizio dei poteri di autotutela, in applicazione inoltre degli enunciati della sentenza relativi all’autovincolo assunto dall’amministrazione con le specifiche di gara ed esclusa la possibilità di valutazione di qualsiasi forma di equivalenza tra prodotti nella presente fase di riedizione del procedimento di aggiudicazione, che il prodotto offerto dall’aggiudicatario non rispetti le specifiche tecniche di gara sia per il dato quantitativo dimensionale della carta proposta, sia per il dato qualitativo delle operazioni richieste all’amministrazione ai fini dell’utilizzo dell’apparecchiatura;

RICHIAMATO il dispositivo della sentenza del Tar Veneto n. 236/2021 di annullamento del proprio decreto n. 236 del 28 settembre 2020 di conferma dell’aggiudicazione, e di annullamento parziale del proprio decreto n. 202 dell’11 agosto 2020, limitatamente alla parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.;

RITENUTO, conseguentemente e in base alle considerazioni di cui sopra, di procedere alla modificazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione e dei successivi atti da considerarsi colpiti dall’annullamento giudiziale, escludendo l’offerta di Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. in quanto il tipo di cucipiega offerto non rispetta il requisito tecnico minimo richiesto dal capitolato speciale all’art. 4.4. punto b) e procedendo, quindi, all’aggiudicazione della gara alla ditta Canon Italia S.p.A., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), seconda in graduatoria di Commissione;

DATO ATTO inoltre che l’offerta presentata dal suddetto operatore economico non risulta anomala ai sensi di quanto disposto all’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016; e che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. “Decreto Semplificazioni”);
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 “Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale”;
VISTO il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
VISTI i propri decreti n. 202 dell’11/08/2020 e n. 236 del 28/09/2020;
VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 236/2021;
VISTA la documentazione agli atti d’ufficio;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ottemperare alla sentenza del TAR Veneto n. 236 del 18 febbraio 2021 prendendo atto dell’annullamento del proprio decreto n. 236 del 28 settembre 2020 di conclusione del procedimento di autotutela e di annullamento parziale del proprio decreto n. 202 dell’11 agosto 2020, limitatamente alla parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.;
3. di dare atto che, per l’effetto dell’annullamento giudiziario sopra indicato, l’operatore economico Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., risultato primo in graduatoria, viene escluso e l’aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature e servizi connessi a basso impatto ambientale per i Centri Stampa regionali, CIG: 818996199D viene disposta a favore dell’operatore economico collocatosi al secondo posto della procedura di gara, Canon Italia S.p.A., con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. 00865220156 P. I.V.A. 11723840150;
4. di comunicare l’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 all’aggiudicatario e ai concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché al concorrente escluso essendo in termini per presentare impugnazione;
5. di dare atto che al presente appalto trova applicazione il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul sistema di intermediazione telematica “Sintel”, utilizzata per la presente procedura di gara, e sul profilo committente della Regione del Veneto, all’interno della sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V.



avv. Giulia Tambato

